

(N. 570)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore RUSSO Salvatore

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GIUGNO 1954

Particolari disposizioni per gli impiegati del ruolo speciale transitorio del personale scientifico e direttivo dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.

ONOREVOLI SENATORI. — Le promozioni al grado VIII del Gruppo A (Direttori di II classe) del personale scientifico e direttivo del ruolo dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, sono conferite, secondo quanto disposto dall'articolo 2 del regio decreto 19 gennaio 1928, n. 155, mediante concorso per titoli, al quale sono ammessi a partecipare gli ispettori e gli architetti del medesimo ruolo che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio.

La legge sulla istituzione dei ruoli speciali transitori non ha tenuto conto della peculiarità di questa disposizione che è intesa a dare il debito rilievo ad una carriera in cui sono preminenti le qualità scientifiche e culturali su quelle di carattere generale inerenti ad ogni ordine di impiego nell'Amministrazione dello Stato. Infatti, mentre, secondo le relative norme organiche, la promozione al grado VIII si consegue attraverso concorso per titoli, l'articolo 5 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, dichiara letteralmente che « gli impiegati collocati nei ruoli speciali transitori

che abbiano compiuto in questi ruoli il prescritto periodo di servizio, sono ammessi a partecipare rispettivamente agli esami di concorso e di idoneità per le promozioni al grado VIII-A . . . ».

Da questo principio sorge il dubbio se agli appartenenti ai ruoli speciali transitori sia consentita la possibilità di partecipare al concorso per titoli al grado VIII.

La prima Sezione del Consiglio di Stato, interpellata dal Ministero, nel parere emesso nell'adunanza del 16 marzo 1954 « non ha mancato di considerare le speciali caratteristiche delle carriere scientifiche (quale è appunto quella degli ispettori e architetti delle Soprintendenze), nel corso delle quali la competenza e il merito dei singoli funzionari non possono essere così ben valutati mediante un semplice *esame* scritto ed orale, quanto con la dimostrazione continuativa dell'opera scientifica concretamente prestata, con l'intuizione e l'abilità con la quale si è saputo individuare ed esplorare zone archeologiche, analizzare e risolvere problemi di ricogni-

zione e di restauro di opere d'arte o di antichità, cioè mediante l'esibizione dei titoli dimostrativi di queste attività.

«Tuttavia se queste considerazioni potrebbero suggerire in *jure condendo* una disposizione attagliata alla fattispecie, sembra alla Sezione che quella contenuta nell'articolo 5 del decreto n. 262 del 1948 non possa trovare qui applicazione perchè la locuzione ivi usata "esami di concorso e di idoneità" si richiama chiaramente, nella sua espressione letterale e nel concetto tecnico, agli esami indicati nell'articolo 8 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e nell'articolo 21 e seguenti del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2960, e d'altra parte lo stesso carattere eccezionale e transitorio della disposizione preclude la via ad interpretazione estensiva».

Pertanto, una simile disposizione determina una disparità di trattamento nei confronti

del personale del ruolo transitorio di gruppo A delle Soprintendenze alle Belle Arti, in quanto non potendo essere ammessi al concorso per titoli, rimangono agli effetti giuridici indefinitivamente nella situazione iniziale.

Al fine, quindi, di non precludere la possibilità a valenti funzionari del ruolo speciale transitorio di conseguire una posizione giuridica più definitiva, tenuto anche conto che il concorso per titoli è più che sufficiente ad operare una rigorosa selezione del personale che aspira ad accedere alla carriera direttiva propriamente detta, con l'unito disegno di legge si propone di ammettere al concorso medesimo, in deroga a quanto stabilito dallo articolo 5 del citato decreto n. 262, gli appartenenti al ruolo speciale transitorio del personale scientifico e direttivo che abbiano compiuto in tale ruolo due anni di servizio.

DISPUGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli impiegati collocati nel ruolo speciale transitorio del personale scientifico e direttivo dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, i quali abbiano compiuto in questo ruolo due anni di servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a partecipare, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ai concorsi per titoli per la promozione al grado ottavo di gruppo A nel corrispondente ruolo organico.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.